**CICLO DI INCONTRI SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE**

**Materiale di supporto al webinar del 9 giugno 2023**

**(a cura del personale di ricerca UNITE)**

***“Le modifiche relative al processo del lavoro e ai procedimenti in tema di impugnativa dei licenziamenti”***

**Argomenti trattati:**

**Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro; controversie in materia di licenziamento; licenziamento del socio della cooperativa;** **licenziamento discriminatorio;** **l’appello nel processo del lavoro.**

Sommario

[LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO 3](#_Toc140494797)

[CONTROVERSIE IN MATERIA DI LICENZIAMENTO 5](#_Toc140494798)

[LICENZIAMENTO DEL SOCIO DELLA COOPERATIVA 10](#_Toc140494799)

[LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO 11](#_Toc140494800)

[L’APPELLO NEL PROCESSO DEL LAVORO 12](#_Toc140494801)

# LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

Tra le novità della c.d. riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) in ambito giuslavorista, giova evidenziare l’estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro, ai sensi del neo-introdotto **art. 2 *ter* del d.l. n. 132/2014**[[1]](#footnote-1).

Ferme, dunque, le procedure conciliative e arbitrali previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, *ex* art. 412 *ter* c.p.c.[[2]](#footnote-2), anche nelle controversie di lavoro sarà possibile ricorrere alla procedura di negoziazione, nell’ambito della quale ciascuna parte dovrà essere assistita da almeno un **avvocato** e, se lo desidera, anche da un **consulente del lavoro**.

L’accordo di negoziazione eventualmente raggiunto in detta sede, per espressa previsione legislativa, produrrà gli effetti di **inoppugnabilità** di cui all’art. 2113, co. 4, c.c.[[3]](#footnote-3), e dovrà essere trasmesso a cura delle parti, entro 10 giorni, a una delle **commissioni di certificazione** di cui all’art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276[[4]](#footnote-4).

Occorre precisare, tuttavia, che in ambito lavoristico la negoziazione assistita **non** assurge al rango di **condizione di procedibilità** della domanda giudiziale.

# CONTROVERSIE IN MATERIA DI LICENZIAMENTO

**(Art. 441 *bis* c.p.c.[[5]](#footnote-5))**

In tema di licenziamento, il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149:

* ha disposto l’**abrogazione** dell’art. 1, commi dal 47 al 69, della l. 92/2012 e, dunque, del c.d. **rito Fornero**[[6]](#footnote-6), relativo alle controversie sui licenziamenti di cui all’art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) e ss.mm.ii.;
* ha introdotto nel Libro II, Titolo IV, del codice di procedura civile il nuovo **Capo I-*bis***, rubricato “*Delle controversie in materia di licenziamenti*”, destinato a trovare applicazione ai **procedimenti instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023**.

Detto Capo consta di tre articoli: **441 *bis*, 441 *ter* e 441 *quater* c.p.c.**

L’articolo **441-*bis*** c.p.c., rubricato “Controversie in materia di licenziamento”, in particolare, disciplina la trattazione e la decisione delle cause di **impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro**.

A tali controversie, per espressa previsione legislativa:

* è accordato **carattere prioritario** rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, **anche quando debbono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto tra le parti**;
* si applicano le disposizioni del **processo del lavoro** di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., salvo quanto specificamente stabilito dallo stesso art. 441 *bis* c.p.c.

Proprio al fine di garantire la predetta priorità dei giudizi in materia di licenziamento con tutela reale, la c.d. riforma Cartabia, inoltre, ha innestato nel *corpus* delle *Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie* il nuovo art. **144 *quinquies***[[7]](#footnote-7), in forza del quale:

* il presidente di sezione e il dirigente dell’ufficio giudiziario **favoriscono e verificano** **la trattazione prioritaria** dei procedimenti in materia di licenziamenti di cui al Capo I *bis*;
* presso ciascun ufficio giudiziario sono effettuate **estrazioni statistiche trimestrali** volte a valutare la **durata media** **dei processi di cui all'articolo 441 *bis* c.p.c.**, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.

**Com’è evidente, dunque, la riforma del processo civile, al fine di garantire una trattazione accelerata in tema di impugnative di licenziamento, lungi dall’introdurre un nuovo rito speciale, ha ripristinato l’unicità del rito del lavoro, confidando nella sua naturale celerità e garantendo - anche da punto di vista organizzativo - preminenza ai giudizi con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro.**

Tale scelta è foriera di importanti conseguenze processuali, atteso che, rispetto al passato:

* *ex* art. 414 c.p.c.[[8]](#footnote-8), il ricorso introduttivo dovrà contenere, tra le altre cose, **l’indicazione specifica dei mezzi di prova** e, in particolare, **dei documenti che si offrono in comunicazione**;
* *ex* art. 415 c.p.c.[[9]](#footnote-9), tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non dovranno intercorrere più di **60 giorni** (e non 40 come nel c.d. rito Fornero) e tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione non più di **30 giorni** (e non 25 giorni come nel c.d. rito Fornero);
* *ex* art. 416 c.p.c.[[10]](#footnote-10), il convenuto dovrà costituirsi almeno **10 giorni prima** della udienza, mediante deposito in cancelleria di una **memoria difensiva**, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali **domande riconvenzionali** e le **eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio**. Nella stessa memoria, inoltre, il convenuto dovrà prendere specificamente posizione circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda[[11]](#footnote-11), proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare, a pena di decadenza, i **mezzi di prova** dei quali intende avvalersi ed in particolare i **documenti** che dovrà contestualmente depositare.

All’applicazione della disciplina generale *ex* artt. 409 ss. c.p.c., tuttavia, si accompagna – **nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione** – la possibilità per il giudice, in ossequio al **terzo comma**[[12]](#footnote-12) dell’art. 441 *bis* c.p.c., di **ridurre i termini del procedimento fino alla metà**, **tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso** e fermo restando che:

* tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione dovrà intercorrere un **termine non minore di** **20 giorni**;
* in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato sarà **ridotto della metà**.

Dall’esegesi dello specifico comma in esame deve ritenersi che la suddetta riduzione dei termini potrà essere effettuata dal giudice **anche d’ufficio**. In presenza di particolari ragioni di urgenza, tuttavia, sarà auspicabile la proposizione – ad opera delle parti – di una specifica istanza in tal senso, fermo restando che:

* il giudice non è obbligato all’accoglimento della relativa richiesta;
* particolari esigenze di urgenza potranno comunque essere soddisfatte mediante la proposizione di un ricorso *ex* art. 700 c.p.c.[[13]](#footnote-13) (benché la c.d. riforma Cartabia abbia inteso scongiurare la proliferazione di domande cautelari *ante causam*[[14]](#footnote-14));
* l’abbreviazione dei termini potrà essere disposta solo nelle controversie in materia di licenziamento con **tutela reale** (in assenza della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, infatti, l’abbreviazione non sarà possibile).

A ciò si aggiunga che, sempre **in relazione alle esigenze di celerità *anche* prospettate dalle parti**, ai sensi del **quarto comma[[15]](#footnote-15)** dell’art. 441 *bis* c.p.c., **all'udienza di discussione** il giudice potrà disporre la **trattazione congiunta** di eventuali **domande connesse e riconvenzionali**.

Mediante tale previsione il legislatore della riforma ha inteso arginare le numerose problematiche emerse in sede di applicazione del c.d. rito Fornero, il quale consentiva la trattazione congiunta delle sole domande di impugnativa di licenziamento e delle domande fondate **sugli identici fatti costitutivi**[[16]](#footnote-16).

Ne conseguiva il frazionamento, in giudizi distinti, delle domande di impugnazione del licenziamento *ex* art. 18 St. Lav. e di quelle che, pur inerenti al medesimo rapporto di lavoro e occasionate dalla sua cessazione, presentavano un fondamento anche solo parzialmente differente (con specifico riguardo alle domande relative a TFR e indennità di preavviso si segnala l’intervento della Suprema Corte di Cassazione con la sent. n. 17091/2016[[17]](#footnote-17)).

Ad ogni modo, anche a seguito della riforma, ove ciò si renda necessario per assicurare la speditezza del giudizio, il giudice potrà provvedere alla **separazione** delle domande connesse e riconvenzionali, assicurando **in ogni caso** la **concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro.** A tal fine il giudice dovrà **riservare particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.**

Da ultimo, occorre sottolineare che il neo-introdotto art. 441 *bis* c.p.c. non detta particolari disposizioni per i giudizi di impugnazione, limitandosi a precisare – nel suo **quinto e ultimo comma[[18]](#footnote-18)** – che i **principi di celerità e concentrazione** dovranno caratterizzare anche la trattazione delle controversie in materia di licenziamento con tutela reale **in grado d’appello e in cassazione**.

# LICENZIAMENTO DEL SOCIO DELLA COOPERATIVA

**(Art. 441 *ter* c.p.c.)**

L’art. 441 *ter* c.p.c[[19]](#footnote-19) assoggetta le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative alla disciplina di cui agli artt. 409 (*Controversie individuali di lavoro*) e ss. c.p.c.

Nel caso di impugnazione di licenziamenti dei soci di cooperative, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Inoltre, il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo anche nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro associativo deriva dalla cessazione del rapporto.

# LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO

**(Art. 441 *quater* c.p.c.)**

L’art 441 *quater* c.p.c.[[20]](#footnote-20) stabilisce che le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, laddove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c.[[21]](#footnote-21), possono essere introdotte con i riti speciali, qualora ne ricorrano i presupposti.

In ogni caso, la proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

# L’APPELLO NEL PROCESSO DEL LAVORO

La riforma del processo civile introdotta dal d.lgs, n. 149/2022 ha modificato gli artt. 434, 436 *bis*, 437 e 438 c.p.c. relativi all’appello nel processo del lavoro.

**IL RICORSO**

In particolare, quanto all’atto introduttivo, è stato riscritto l’art. 434 c.p.c.[[22]](#footnote-22), prevedendo, “analogamente a quanto fatto con riferimento all’articolo 342”[[23]](#footnote-23), che il ricorso, oltre al contenuto prescritto dall’art. 414 c.p.c., debba essere motivato e per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, debba indicare in modo **chiaro**, **sintetico** e **specifico**:

* Il **capo** della decisione di primo grado che viene impugnato;
* Le **censure** proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di promo grado;
* Le **violazioni** di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

**L’ELIMINAZIONE DEL FILTRO IN APPELLO**

Nella previgente formulazione, l’art. 436 *bis* c.p.c. operava un rinvio agli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c. che disciplinavano il filtro nell’appello del processo di cognizione ordinaria, ossia la pronuncia di inammissibilità nel caso in cui l’appello non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto.

**LA DECISIONE**

Il venir meno del meccanismo di filtro in appello nel rito ordinario ha comportato la riscrittura dell’art. 436 *bis* c.p.c.[[24]](#footnote-24) il quale, nell’attuale formulazione, prevede che in caso di:

* Improcedibilità *ex* art. 348 c.p.c.
* Inammissibilità o manifesta infondatezza *ex* art. 348 *bis* c.p.c.
* Manifesta fondatezza *ex* art. 350, co. 3, c.p.c.[[25]](#footnote-25)

Il collegio, sentite le parti, pronunci **sentenza in forma sintetica**, anche mediante riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

Accanto a questo modello di decisione “semplificato”, l’art. 437 c.p.c.[[26]](#footnote-26) prevede che, per i casi in cui non si applichi l’art. 436 *bis* c.p.c., la decisione venga assunta dal collegio dopo aver sentito i difensori delle parti, dando lettura del dispositivo nella stessa udienza di discussione.

L’art. 438 c.p.c.[[27]](#footnote-27) dispone che la sentenza sia depositata entro 60 giorni dalla pronuncia[[28]](#footnote-28).

La differenza tra i due modelli decisori, “semplificato” e “ordinario”[[29]](#footnote-29), riguarda essenzialmente le modalità di redazione della sentenza, poiché in entrambi i casi è previsto che la decisione venga resa all’esito dell’udienza di discussione.

1. **Art. 2 *ter* c.p.c.** “Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro”:

   *Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.* [↑](#footnote-ref-1)
2. **Art. 412 *ter* c.p.c.** “Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva:

   *La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.* [↑](#footnote-ref-2)
3. **Art. 2113 c.c.** “Rinunzie e transazioni”:

   *Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.*

   *L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.*

   *Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.*

   *Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile.* [↑](#footnote-ref-3)
4. **Art. 76 D.L. 10 settembre 2003, n. 276** “Organi di certificazione”:

   *1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:*

   *a) gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;*

   *b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;*

   *c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’albo di cui al comma 2, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;*

   *c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;*

   *c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.*

   *1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

   *2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all’atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

   *3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.* [↑](#footnote-ref-4)
5. **Art. 441 *bis* c.p.c.** “Controversie in materia di licenziamento”:

   *La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.*

   *Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.*

   *Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.*

   *All’udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.*

   *I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione*. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tale rito si struttura in due fasi: una prima fase sommaria con prevalente funzione esecutiva e una seconda fase eventuale di opposizione a cognizione piena. [↑](#footnote-ref-6)
7. **Art. 144 *quinquies* disp. att. c.p.c.** “Controversie in materia di licenziamento”:

   *Il presidente di sezione e il dirigente dell’ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all’articolo 441 bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro*. [↑](#footnote-ref-7)
8. **Art. 414 c.p.c.** “Forma della domanda”:

   *La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:*

   *1) l'indicazione del giudice;*

   *2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;*

   *3) la determinazione dell’oggetto della domanda;*

   *4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;*

   *5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.* [↑](#footnote-ref-8)
9. **Art. 415 c.p.c.** “Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza”:

   *Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.*

   *Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.*

   *Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.*

   *Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall’articolo 417.*

   *Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.*

   *Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all’estero.*

   *Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l’amministrazione destinataria ai sensi dell’articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio.* [↑](#footnote-ref-9)
10. **Art. 416 c.p.c.** “Costituzione del convenuto”:

    *Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.*

    *La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.*

    *Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Gli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l’adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto (…) e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso (v. Cass. Civ. Sez. Un. 23/01/2002 n. 761 e oggi l’art. 115 c.p.c.). [↑](#footnote-ref-11)
12. **Art. 441 *bis*, co. 3, c.p.c.** “Controversie in materia di licenziamento”:

    *Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.* [↑](#footnote-ref-12)
13. **Art. 700 c.p.c.** “Condizioni per la concessione”:

    *Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.* [↑](#footnote-ref-13)
14. V. pag. 47 della Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, “*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*” in G.U. Serie Generale n.245 del 19-10-2022, Suppl. Straordinario n. 5. [↑](#footnote-ref-14)
15. **Art. 441 *bis*, co 4, c.p.c.** “Controversie in materia di licenziamento”:

    *All’udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.* [↑](#footnote-ref-15)
16. **Art. 1, co. 48, L. n. 92/2012**:

    “*La domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti. L’udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.*

    **Art. 1, co. 56, L. n. 92/2012**:

    *Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Così la Corte nella sentenza citata nel testo: “*Nel caso di impugnativa di licenziamento, secondo il rito di cui all’art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, è ammissibile la proposizione in via subordinata, da parte del lavoratore, delle domande di pagamento del t.f.r. e dell'indennità di preavviso, in quanto nascenti dalla cessazione del rapporto, e quindi fondate su fatti costitutivi già dedotti, sicché il relativo esame non comporta un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione, ed evita il frazionamento dei processi o pronunce in mero rito, permettendo, al contrario, che un’unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro dia luogo ad un unico processo.”* [↑](#footnote-ref-17)
18. **Art. 441 *bis*, co. 3, c.p.c.** “Controversie in materia di licenziamento”:

    *I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione.* [↑](#footnote-ref-18)
19. **Art. 441 *ter* c.p.c.** “Licenziamento del socio della cooperativa”:

    *Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro associativo deriva dalla cessazione del rapporto.* [↑](#footnote-ref-19)
20. **Art. 441 *quater* c.p.c.** “Licenziamento discriminatorio”:

    *Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.* [↑](#footnote-ref-20)
21. **Art. 414 c.p.c.** “Forma della domanda”:

    *La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:*

    *1) l’indicazione del giudice;*

    *2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;*

    *3) la determinazione dell’oggetto della domanda;*

    *4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;*

    *5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.*

    . [↑](#footnote-ref-21)
22. **Art. 434 c.p.c.** “Deposito del ricorso in appello”:

    *Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414. L’*[*appello*](https://www.brocardi.it/dizionario/3903.html)*deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di*[*inammissibilità*](https://www.brocardi.it/dizionario/5585.html)*, in modo chiaro, sintetico e specifico:*

    *1) il capo della decisione di*[*primo grado*](https://www.brocardi.it/dizionario/3904.html)*che viene impugnato;*

    *2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;*

    *3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.*

    *Il ricorso deve essere depositato nella*[*cancelleria*](https://www.brocardi.it/dizionario/1005.html)*della*[*Corte di appello*](https://www.brocardi.it/dizionario/3783.html)*entro trenta giorni dalla*[*notificazione*](https://www.brocardi.it/dizionario/1106.html)*della*[*sentenza*](https://www.brocardi.it/dizionario/3759.html)*, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.* [↑](#footnote-ref-22)
23. *In questi termini, la Relazione illustrativa del d.lgs. n. 149/2022, p. 46, che richiama 2, il criterio di delega di cui al comma 10, lettera c) dell’unico articolo della legge delega n. 206/2021.*

    **Art. 342, co. 1, c.p.c.** “Forma dell’appello”:

    *L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:*

    *1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;*

    *2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;*

    *3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.* [↑](#footnote-ref-23)
24. **Art. 436 *bis* c.p.c.** “Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello”:

    *Nei casi previsti dagli articoli 348, 348 bis e 350, terzo comma, all’udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.* [↑](#footnote-ref-24)
25. **Art. 450, co. 3, c.p.c.** “Instaurazione del giudizio direttissimo”:

    *Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348 bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell’articolo 350 bis. Allo stesso modo può provvedere quando l’impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa.* [↑](#footnote-ref-25)
26. **Art. 437 c.p.c.** “Udienza di discussione”:

    *Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Quando non provvede ai sensi dell’articolo 436 bis, il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.*

    *Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.*

    *Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunziata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.*

    *Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 429”.* [↑](#footnote-ref-26)
27. **Art. 438 c.p.c.** “Deposito della sentenza di appello”:

    *Fuori dei casi di cui all’articolo 436 bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.*

    *Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.* [↑](#footnote-ref-27)
28. La Relazione illustrativa, cit., 46 chiarisce che previsione del termine per il deposito di 60 giorni, risolve la contraddizione “– frutto di un difetto di coordinamento – tra l’articolo 429, primo comma, che consente il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a sessanta giorni, e l’articolo 430 c.p.c., a mente del quale la sentenza «deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia». Si è quindi prevista la soppressione di tale ultima disposizione, prevedendo al tempo stesso che il cancelliere dia comunicazione alle parti della sentenza quando questa è depositata fuori udienza (e non anche, quindi, nei casi in cui le motivazioni sono lette in udienza, in quanto in questo caso esse sono immediatamente note alle parti)”. [↑](#footnote-ref-28)
29. Tali espressioni sono utilizzate dalla Relazione illustrativa, p. 47. [↑](#footnote-ref-29)